

Studio Gecla srl stp Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

Spett.li

Clienti – loro sedi

Como, 20 settembre 2021

CIRCOLARE 8/21: Obbligo Green Pass esteso a tutti i lavoratori

Gentile cliente,

rendiamo noto che nel corso del Consiglio dei Ministri del 16 settembre scorso, è stato approvato il provvedimento recante "Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening", in base al quale dal prossimo 15 ottobre scatterà l'obbligo del Green Pass in tutti i luoghi di lavoro pubblici e privati. Sono inclusi anche i lavoratori autonomi e i collaboratori familiari (badanti, colf e baby sitter).

Riportiamo di seguito una sintesi delle novità introdotte che rimarranno in vigore, salvo proroghe, sino al termine dello stato di emergenza ossia il 31 dicembre 2021.

A CHI SI APPLICA

Lavoro pubblico - È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni pubbliche. L'obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca d'Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice. L'obbligo è esteso inoltre ai soggetti, anche esterni, che svolgano a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Lavoro privato - Sono tenuti a possedere e ad esibire su richiesta i Certificati Verdi tutti coloro che svolgano attività lavorativa nel settore privato, per poter accedere nei luoghi in cui la predetta attività è svolta, salvo il caso di esclusione dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

DOVE SI APPLICA

Il possesso e l'esibizione del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai luoghi di lavoro.

I CONTROLLI E CHI LI EFFETTUA

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni ed entro il 15 ottobre dovranno definire le modalità per l'organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all'accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

LE SANZIONI

Il decreto prevede che il personale soggetto all'obbligo del Green Pass se comunica di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, è considerato assente senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Nel pubblico impiego, dopo 5 giorni di assenza, si ha la sospensione del rapporto di lavoro.

Il **lavoratore** che entra nel luogo di lavoro non mostrando il certificato verde, ovvero omettendo i controlli è punito con sanzione da € 600 ad € 1.500, il **datore di lavoro** che non controlla i green pass dei dipendenti è punito invece con la sanzione da € 400 ad € 1.000.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro di sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Rimaniamo a completa disposizione e porgiamo i nostri migliori saluti.

Dott.ssa Alessandra Lazzati

Studio Gecla srl stp www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 - cf./p.iva 03036150138 REA 292215